

Riforma ordinamento forense

C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629
Governo, C. 2633 Dori

AUDIZIONE INFORMALE

Avvocata Anna Chiara Forte

2 dicembre 2025

Ringrazio la Commissione per questa importante opportunità di confronto. Mi soffermerei su una proposta di legge in particolare, ossia la 735 a firma dell'On.le Chiara Gribaudo, per aver avuto con lei e con le altre realtà associative e sindacali coinvolte una interlocuzione continua sul tema, sia in fase di studio che di stesura della proposta stessa.

Il tema è oramai e finalmente uscito dalle “stanze” dell'avvocatura, dove per tanto tempo è rimasto sepolto, per entrare a pieno titolo nel dibattito politico, tanto che nel Disegno di Legge n. 2629 del Ministro Nordio, **vi è un riferimento esplicito alla necessità di riforma organica degli istituti della Monocommittenza e della Collaborazione Continuativa.**

E' questo un segno evidente di quanto il tema sia reale e coinvolga una platea di avvocati molto vasta.

La proposta più coerente ed efficace per regolamentare finalmente la monocommittenza è, a mio parere e di molti altri colleghi, la 735.

Il motivo risiede nel fatto che questa proposta non fa petizioni di principio, ma offre uno strumento reale di tutela, ossia **l'abolizione della incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e la posizione di lavoratore dipendente**, sancita dall'Ordinamento forense.

La logica sottesa a detto divieto risiedeva nella volontà di proteggere la posizione di indipendenza, sia morale che economica, che è caratteristica fondamentale della professione forense, intesa come professione liberale.

Lo spirito del divieto, tuttavia, risale al 1933 (art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) periodo storico caratterizzato da condizioni oggi non più riscontrabili in una realtà lavorativa profondamente

mutata. All'epoca aveva senso, oggi è divenuto **solo un ostacolo che discrimina un numero altissimo di avvocati, falsando il regime di concorrenza.**

La moderna categoria degli avvocati, infatti, è divisa in ragione del reddito, delle modalità di svolgimento della professione e, non ultima, della collocazione geografica in cui si esercita la professione, essendoci una diversità abissale tra nord e sud.

Milano non è Catania o Lecce, in termini sia di modalità della prestazione professionale che di compensi. Parliamo di poche centinaia di euro al sud contro stipendi più o meno adeguati al nord.

La titolarità del proprio studio legale, condizione irrinunciabile nel passato per poter esercitare la professione, ha ceduto il posto a forme di collaborazione diverse, anche virtuali.

Secondo dati recentemente elaborati dalla Cassa forense, esiste un esercito di colleghi, circa 30.000, che forniscono di fatto una prestazione lavorativa continuativa in favore di altri colleghi, dai quali dipendono economicamente, ma che sono privi di una forma di tutela legale.

Il dato non è nuovo, in realtà, tanto che già nel 2006 era stato oggetto di uno studio commissionato dall'allora OUA (oggi sostituita da OCF) alla Fondazione Forense Bolognese in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Bologna. (si v.

https://win.fondazioneforensebolognese.it/sitonuovo/sito/pagine_html/scuola_for.htm)

Lo studio, condotto anche comparando l'esperienza italiana con quella francese ed inglese, è confluito in un rapporto denominato **“Contributi in tema di condizione dei praticanti e dei giovani avvocati all'interno degli studi legali”** da cui emergeva chiaramente l'esigenza di regolamentare questa nuova modalità di prestazione lavorativa all'interno degli studi legali, tanto che nel medesimo studio venivano elaborati schemi contrattuali con cui, eventualmente, regolamentare le collaborazioni degli avvocati in regime di mono-committenza di fatto.

Dal 2006 ad oggi il fenomeno dell'avvocato che svolge la sua prestazione esclusivamente in favore di un unico committente – studio legale o studio professionale- è divenuto la regola in diverse città metropolitane italiane.

La realtà ci rimanda una fotografia precisa del settore dell'avvocatura nel paese.

Abbiamo gli studi internazionali il cui volume di affari è dato in maggioranza dalla consulenza stragiudiziale e le cui dimensioni in termini di organizzazione e fatturati sarebbero assimilabili a vere

e proprie società, in cui l'organizzazione della struttura si basa esclusivamente sull'uso della formula appena descritta, ossia quella della mono committenza che, tuttavia, nasconde forme di subordinazione *tout court*. Perché, in effetti, sussistono una serie di regole a cui i collaboratori devono attenersi.

I colleghi in regime di mono committenza firmano un contratto di collaborazione in cui sono regolamentati patto di prova, tasse e contributi, sicurezza, riservatezza, esclusiva, compensi e spese, ferie e codice etico dello studio legale.

Negli studi *Boutique*, ossia quegli studi di dimensioni ridotte rispetto ai precedenti, ma ugualmente competitivi in termini di fatturato, in cui esiste un solo dominus con diversi collaboratori che gestiscono il lavoro di detto dominus, la collaborazione alterna forme di genuina collaborazione tra colleghi a casi di mono committenza pura che nasconde anch'essa una forma di subordinazione.

In entrambe le realtà appena descritte, quelli che impropriamente oggi vengono chiamati collaboratori, sono inseriti in una struttura etero-organizzata, sono tenuti al rispetto di un orario di lavoro, alla turnazione feriale e vengono retribuiti mensilmente con un forfettario fisso, assumendosi quindi gli oneri di una para subordinazione di fatto, ma rinunciando alle garanzie che detta para subordinazione imporrebbe ai datori.

La proposta Gribaudo -come detto all'inizio - appare la più coerente con la realtà descritta e quella che meglio individua gli ambiti in cui è necessario intervenire, se si vuole dare una risposta che sia efficace e non solo formale, ossia abolire l'incompatibilità.

La legge non va nel senso di obbligare avvocati ad assumere o ad essere assunti.

La ratio sottesa alla legge è fornire uno strumento legale autentico per regolamentare una situazione di fatto che non può più svolgersi secondo gli usi eterogenei ora esistenti in Italia, condizionati da troppi fattori non riconducibili ad unità che pongono questioni di disuguaglianza tra nord e sud, tra piccoli studi e multinazionali legali.

La legge mira a regolamentare la materia, fornendo una alternativa legale alle parti, così da riportarle in condizione di parità nella fase di negoziazione e fare in modo che i colleghi possano davvero scegliere a quale condizione aderire, restando tutelati in caso di sfruttamento lavorativo.

Sulla monocommittenza la PDL 735 Gribaudo fornisce la risposta meno ipocrita. Tutte le c.d. professioni liberali permettono rapporti subordinati, e questo non intacca in nessun modo

l'autorevolezza della stessa. Si vuole introdurre una deroga al divieto solo nei casi di dipendenza da altro avvocato o associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense.

La necessità di codificare norme già in uso nella prassi, si palesa come impossibile da rinviare ulteriormente, atteso che la regolamentazione della materia è l'unico mezzo per ricondurre nell'alveo della legalità la mono committenza di fatto.

Suona strano, in effetti, che proprio gli avvocati che da sempre lavorano in difesa degli altrui diritti, siano sprovvisti essi stessi di diritti.

L'avvocato è una alta professionalità e sono moltissimi ormai i luoghi di lavoro in cui dipendenti con alta professionalità lavorano con molta autonomia, rispetto alle modalità di esecuzione e spesso alla condivisione stessa degli obiettivi. Si pensi ad esempio ad un medico dipendente di una clinica.

Il paziente è cliente della clinica, viene operato dal medico (subordinato) che tuttavia ha totale libertà e responsabilità di cosa accade durante una operazione. In una situazione simile si trovano gli insegnanti. O i manager, i dirigenti, i quadri delle aziende. Il mondo del lavoro attuale è ricchissimo di esempi di lavoratori dipendenti che mantengono autonomia nell'espletare la loro opera e che testimoniano, dunque, come la subordinazione o para subordinazione non avrà alcun effetto negativo sulle prestazioni svolte dai colleghi in un eventuale regime di subordinazione.

Avv. Anna Chiara Forte

